

SENTENZA N.

N. 45432/2004

N. REG. DEP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4° CIVILE

10108/2008  
1013/2008  
8148/2008

Composto dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Luisa Padova

Presidente

Dott. Valter Colombo

Giudice rel.

Dott. Giovanni Rollero

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;  
promossa con atto di citazione notificato in data 21.06.2004 a ministero dell'Aiutante  
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[redacted] ved. [redacted], elettivamente  
domiciliata in Milano, via C. G. Merlo 3 presso lo studio degli avv.ti Roberto de Mari e  
Claudia De Grandi, che la rappresentano e difendono, per procura a margine dell'atto di  
citazione-

**ATTRICE**


**CONTRO**

[redacted]  
elettivamente domiciliato in Milano viale Caterina da Forlì n. 40, presso lo studio  
dell'avv. Egeria Cappelletti, che lo rappresenta e difende, per procura a margine della  
comparsa di costituzione risposta-

**CONVENUTO**

Oggetto: impugnativa testamento, azione di riduzione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come da fogli allegati.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio il figlio [REDACTED] chiedendo di "accertare e dichiarare, previa ricostruzione, anche mediante espletanda CTU, del patrimonio relitto dal defunto [REDACTED] che le disposizioni testamentarie del defunto, pubblicate con il verbale a rogito notaio [REDACTED] in data 11 giugno 2003... sono lesive della quota riservata dalla legge all'attrice signora [REDACTED], e, conseguentemente, ...calcolare la quota spettante all'attrice legittimaria, riducendo le disposizioni testamentarie nei limiti previsti dalla legge e, per l'effetto, predisporre, anche mediante espletanda CTU, progetto divisionale dei beni relitti dal de cuius secondo le disposizioni ridotte nei limiti di legge, determinando, se del caso, eventuali congruagli tra i coeredi"; chiedeva altresì di "accertare e dichiarare che l'attrice è creditrice dell'eredità del defunto [REDACTED] per le causali di cui in premessa della somma complessiva di € 23.575,20 e per l'effetto disporre la restituzione di detto importo per la quota di spettanza dell'attrice coerede, oltre interesse di legge.." e che "..l'importo di € 11.997,39 versato in data 25 luglio 2003 sul c/c del defunto [REDACTED] presso [REDACTED] filiale n. 2122-Milano 22, dalla [REDACTED] con sede in Milano, per il pagamento di canoni di locazione di immobile di proprietà dell'attrice è di esclusiva spettanza della stessa e per l'effetto disporre la restituzione della predetta somma oltre interessi di legge dalla domanda al saldo..".

A sostegno delle domande l'attrice esponeva che:

- in data 8 maggio 2003 decedeva in Milano il sig. [REDACTED] marito dell'attrice, lasciando a sé eredi il coniuge superstite ed il figlio [REDACTED]
- il *de cuius* disponeva delle proprie sostanze con testamento olografo in data 28.11.1997, pubblicato con verbale notarile in data 11.11.2003;
- oltre al patrimonio immobiliare, indicato nelle denunce di successione regolarmente presentate, il defunto era titolare del conto corrente n. 129821-51 presso Banca Intesa s.p.a. con un saldo, all'apertura della successione, di € 23.120,03, nonché intestatario di un dossier titoli presso il predetto istituto, al quale era collegato il sottodeposito n. 1/94 nei quali erano giacenti, all'apertura della successione, titoli per un valore complessivo di € 34.794,31;
- dal tenore della scheda testamentaria risultava che il testatore, istituendo la moglie ed il figlio eredi in parti uguali attribuendo poi a favore di ciascuno dei coeredi una serie di

L

prelegati, in realtà aveva attribuito a titolo di eredità unicamente le proprie disponibilità patrimoniali liquide, nonché la nuda proprietà dei magazzini siti in Corsico [REDACTED]

-l'esame dei beni attribuiti a ciascuno dei coeredi in prelegato evidenziava una chiara lesione della quota di riserva del coniuge, con la conseguente necessità di procedere alla riduzione delle predette disposizioni testamentarie;

-l'attrice inoltre risultava creditrice per spese condominiali e per spese funerarie della somma complessiva di € 23.575,20, mentre la somma di € 11.997,39, relativa al canone di locazione dell'ufficio in Milano [REDACTED], corrisposto dalla [REDACTED] erroneamente era stato versato sul c/c del defunto marito in quanto l'attrice stessa era l'esclusiva proprietaria.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva, in primo luogo, l'inesistenza del diritto dell'attrice all'esercizio dell'azione di riduzione in quanto la stessa era decaduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, atteso che, in data 20.02.2004, aveva venduto i terreni siti in Castronno facenti parte dell'asse ereditario. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa.

Assegnati i termini per le memorie di cui agli artt. 180-183-184 c.p.c., con ordinanza resa all'udienza in data 1.12.2005 il Giudice ammetteva parzialmente le prove orali richieste dall'attrice e disponeva apposita CTU per determinare la sussistenza o meno della lesione della quota di legittima riservata ex art. 542 c.c. all'attrice.

Assunte le prove ammesse, espletata e depositata la CTU in data 9 marzo 2007, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza in data 27 marzo 2008 ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione sollevata dal convenuto e relativa all'asserita mancanza di una condizione ~~per l'esercizio dell'azione di riduzione è infondata e deve essere respinta.~~

Assume il convenuto che, avendo l'attrice venduto alcuni dei terreni, oggetto di prelegato nelle disposizioni testamentarie impugnate, ancor prima dell'accettazione con il beneficio di inventario, dovrebbe considerarsi erede pura e semplice e, pertanto, non

avrebbe potuto più validamente accettare l'eredità con il beneficio di inventario e dedurre la lesione della quota a lei riservata dalla legge.

Ora l'art. 564 c.c. espressamente dispone che *“il legittimario che non ha accettato la eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi...”*.

Ne deriva che, essendo la norma predetta diretta a tutelare i terzi da occultamenti e sottrazioni di beni ereditari tali da far apparire un *relictum* inferiore al reale, non trova applicazione, come nella specie, quando l'azione di riduzione è proposta nei confronti di altro erede istituito dal testamento e, dunque, l'accettazione con beneficio di inventario non costituisce una condizione dell'azione.

Si deve ancora rilevare che, come si evince dai documenti prodotti dalla stessa attrice (doc. 30 e 31), la cessione di parte dei terreni oggetto del prelegato è stata eseguita in adempimento di un contratto preliminare stipulato dal *de cuius*, con la conseguenza che tale cessione deve intendersi come atto dovuto da parte della disponente alla quale i terreni erano stati lasciati in prelegato, stante il rischio che il promissario acquirente, in caso di rifiuto alla stipulazione, potesse agire per ottenere, ex art. 2932 c.c., sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà.

Il testamento olografo impugnato così disponeva: *“ nomino miei eredi in parti uguali mia moglie [redacted] mio figlio [redacted] Dispongo inoltre dei seguenti prelegati: lascio a mia moglie [redacted] i terreni ereditati da mia sorella [redacted] siti in Comune di Castronno e l'usufrutto dell'appartamento e del box di [redacted] nonché del magazzino in Corsica [redacted] [redacted] A mio figlio [redacted] lascio i due appartamenti ed il box di mia proprietà siti nella casa in Milano [redacted] nonché la quota di comproprietà a me spettante in ragione di metà dell'appartamento in Varazze [redacted] e dell'appartamento e del box in Garbagnate gravata, per quanto concerne l'appartamento e il box di Garbagnate, dell'usufrutto a favore di mia moglie. Il presente revoca ogni mia precedente disposizione testamentaria”*.

La CTU espletata, dopo aver descritto in modo analitico e puntuale i diversi beni immobili, ha proceduto alla stima degli stessi con criteri e valutazioni pienamente condivisibili. Il CTU perviene, pertanto, a determinare il valore complessivo degli

immobili, tenuto conto delle quote cadute in successione, in complessivi euro 508.608,00.

A tale somma devono altresì aggiungersi le somme in c/c e nel dossier titoli, pari rispettivamente ad euro 23.120,03 ed euro 34.794,31, secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti.

Pertanto il patrimonio complessivo risulta pari ad euro 566.522,34 (euro 508.608,00+23.120,03+34.794,31). La quota di legittima spettante all'attrice ex art. 542 c.c., pari ad 1/3 del patrimonio, risulta di euro 188.841,00 (=euro 566.522,34: 3).

Il Ctu ha quindi valutato e stimato i beni attribuiti dal *de cuius* all'attrice (usufrutto appartamento in Garbagnate, usufrutto box in Garbagnate, usufrutto magazzini in Corsico, intera proprietà terreni in Castronno) in complessivi euro 50.835,00; correttamente ha aggiunto il 50% delle somme in c/c (= euro 11.560,00) ed in titoli (=euro 17.397,00) per un totale di **euro 79.792,00**.

Si deve invece rilevare che erroneamente il Ctu, a questo punto, ha aggiunto anche la valutazione del diritto di abitazione sulla residenza coniugale, spettante all'attrice ex art. 540 c.c., per una somma di euro 57.834,00.

Invero, l'art. 540 II co. c.c. stabilisce che: "*Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli*".

E' pacifico che tali diritti sono riservati al coniuge come prelegati **oltre** la sua quota di riserva come incremento quantitativo della quota contemplata in suo favore (Cass. 00/4329).

Ne deriva che il Ctu avrebbe dovuto, previa determinazione della quota riservata spettante all'attrice e di quella spettante al convenuto (pure legittimario), verificare se il valore del diritto di uso ed abitazione della casa familiare potesse gravare interamente sull'ammontare della quota disponibile.

Per contro il Ctu ha invece composto la quota riservata all'attrice con i diritti di uso e abitazione e ciò, come detto, in violazione dell'art. 540 II c.c..

Orbene, tenuto conto che la quota riservata all'attrice è identica a quella riservata al convenuto ex art. 542 c.c. (euro 188.841,00), considerando che il patrimonio relitto ammonta a complessivi euro 566.522,24, il valore del diritto di uso e abitazione della casa familiare, correttamente determinato dal Ctu alla stregua di un usufrutto (cfr.), graverà interamente sulla porzione disponibile e non sulla quota riservata spettante in proprietà all'attrice.

In conclusione, la lesione della quota di legittima spettante all'attrice risulta pari ad euro 109.049,00.

Quanto infine alle spese sostenute dalle parti e valutate dal Ctu, secondo la documentazione in atti, risulta che parte attrice ha sostenuto spese per un totale di euro 9.043,50 e parte convenuta per un totale di euro 10.805,48 con una differenza in più a favore del convenuto di euro 1.761,50, con la conseguenza che alla somma sopra determinata dovrà ridursi l'importo di euro 881,00 per un totale di **euro 108.168,00**.

In conclusione, tenuto conto della manifestata volontà del convenuto di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie mediante il versamento di una somma, sia pure nell'importo erroneamente determinato dal Ctu (v. comp. concl. convenuto), ritiene il Collegio di poter accogliere tale modalità di riduzione.

Risulta altresì provata la domanda dell'attrice diretta all'accertamento dell'esclusiva proprietà in suo favore della somma di euro 11.997,39, versata in data 25 luglio 2003 sul c/c del defunto [redacted] presso Banca Intesa s.p.a. dalla [redacted] per il pagamento di canoni di locazione di immobili di proprietà esclusiva dell'attrice, come confermato dai testi escussi (v. testi [redacted]).

Quanto alle spese del giudizio, se è vero che il convenuto ha reiteratamente offerto (v. ud. 27 marzo 2007 e 27 marzo 2008) di versare all'attrice la somma determinata dal Ctu, è anche vero che il palese errore del Ctu ha legittimamente indotto l'attrice a rifiutare la suddetta proposta, del tutto inadeguata peraltro anche alla luce della effettiva lesione subita.

Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico del convenuto e liquidate in dispositivo, mentre quelle di CTU compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.




Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che le disposizioni testamentarie pubblicate con il verbale a rogito notaio [redacted] in data 11 giugno 2003, rep. n. 68800/3671, sono lesive della quota riservata dalla legge all'attrice sig.ra [redacted] ed in particolare, determinato il valore complessivo del patrimonio ereditario in complessivi euro 566.522,24, nonché il valore della quota di legittima spettante all'attrice in euro 188.841,00, tenuto conto altresì delle spese sostenute dalle parti, la predetta lesione risulta pari ad euro 108.168,00;
- 2) conseguentemente, dispone la riduzione delle predette disposizioni testamentarie del defunto [redacted] e condanna il convenuto a versare all'attrice la somma di euro 108.168,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3) accerta e dichiara che l'importo di euro 11.997,39, versato in data 25 luglio 2003 sul c/c del defunto [redacted] presso Banca Intesa s.p.a. filiale n. 2122- Milano 22, dalla [redacted] in quanto relativo al pagamento di canoni di locazione di immobile di proprietà esclusiva dell'attrice è di spettanza della stessa e, per l'effetto, dispone la restituzione della predetta somma in suo favore, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
- 4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, sostenute dall'attrice, che si liquidano in complessivi euro 15.205,00, di cui euro 8,500,00 per onorari, euro 5813,00 per diritti ed euro 892,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge; dichiara le spese di CTU compensate per intero tra le parti.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della IV sez. civile in data 15 luglio 2008.

Il Giudice rel.



Il Presidente